

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 06/09/2018

Esame del ricorso n. 0327690/2018 del 16/03/2018

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 06/09/2018

FATTO

La parte ricorrente ha affermato che in data 08/07/2009 stipulava un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente, tuttora in corso di ammortamento; all'esito di alcune verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo a polizze collettive CPI stipulate contestualmente. Secondo quanto espone il ricorrente il costo relativo alla polizza doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG, in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date. A dimostrazione del proprio assunto ha rappresentato che:

- a) non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi;
- b) trattasi di polizza collettiva, stipulata dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato;
- c) la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento;
- d) la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento;
- e) l'indennizzo è parametrato al debito residuo;
- f) il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario.

Secondo i calcoli del ricorrente, il TAEG contrattuale è pari al 10,59% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari al 12,17%, come da perizia allegata. Sulla base delle istruzioni Banca d'Italia in materia di usura, se la polizza non è una "CPI-



contestuale”, devono essere inclusi nel costo totale del credito le provvigioni. Alla luce delle predette considerazioni, al finanziamento deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall’art. 124 del TUB.

L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha affermato che la parte ricorrente ha stipulato, in data 10/07/2009, un contratto di prestito personale; che, in occasione della domanda di finanziamento, ha aderito, spontaneamente e con sottoscrizione di specifico modulo, ad un’assicurazione facoltativa sul credito; tanto nel documento contrattuale che nelle informazioni precontrattuali sono state riportate, per trasparenza e completezza di informazione, tutte le voci di costo e le spese che il cliente avrebbe dovuto sostenere in caso di accettazione della domanda di finanziamento, ivi compresi i costi relativi alle coperture assicurative facoltative.

Con riferimento alle doglianze sul TAEG, l’intermediario ha affermato che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente all’epoca della stipulazione del contratto; più in particolare:

- la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell’adesione alla copertura assicurativa;
- è previsto un modulo autonomo per la sottoscrizione delle polizze assicurative;
- è prevista la facoltà di recesso del cliente dall’assicurazione senza che ciò influenzi il rapporto di finanziamento;
- il beneficiario delle prestazioni assicurative è il cliente stesso.

In ottemperanza alla recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 10617 del 12.09.2017 (e conformemente alla decisione Collegio di Bari n. 3436/2018) in tema di onere della prova, l’intermediario allega alle proprie difese n. 3 contratti relativi a finanziamenti senza polizza PPI, concessi ad altrettanti clienti con il medesimo merito creditizio del ricorrente, a condizioni economiche analoghe a quelle a lui applicate.

In sede di repliche, il ricorrente ha osservato che, se l’intermediario avesse realmente contrattualizzato un contratto facoltativo e non connesso al prestito, non avrebbe fatto sottoscrivere delle autodichiarazioni ma avrebbe dovuto seguire le specifiche istruzioni in merito alla trasparenza “sezione XI 2-bis Offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento”. Il ricorrente nega che l’intermediario abbia provato il “medesimo merito creditizio” del ricorrente in relazione ai soggetti con cui concluse i contratti prodotti a titolo comparativo. Infine, secondo il ricorrente l’intermediario non ha prodotto prova del versamento del premio, come richiesto.

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente domanda che sia accertata e dichiarata la nullità della clausola del TAEG di cui al contratto stipulato tra le parti; che sia dichiarata non dovuta alcuna somma all’infuori del capitale netto erogato, e dagli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei BOT, rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto dal ricorrente all’intermediario, dichiarando altresì nessun’altra somma dovuta. In merito al saldo tra le parti per l’effetto della nullità del TAEG il ricorrente domanda che sia restituita l’eccedenza finora maturata derivante dalle rate pagate comparate con il debito ricalcolato al tasso minimo dei bot, pari a € 9.134,04. Domanda inoltre che sia richiesta all’intermediario la prova e l’esibizione dell’importo, trattenuto al consumatore, e versato alla compagnia assicurativa. “per l’effetto che le spese sostenute dal ricorrente siano totalmente rimborsate dall’intermediario”.

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

La questione sollevata dal presente ricorso concerne la mancata inclusione nel calcolo del TAEG contrattualmente indicato dell'importo del premio assicurativo addebitato dall'intermediario all'attuale ricorrente, con conseguente domanda di applicazione del tasso legale sostitutivo ex art.125-bis TUB.

Nel caso di specie, il contratto concluso tra le parti dichiara che la polizza stipulata dal contraente ha carattere facoltativo. Tuttavia, com'è noto, tale dichiarazione, di per sé, non è ritenuta probante alla luce dei precedenti resi in materia dai Collegi territoriali, e dallo stesso Collegio di Coordinamento.

Pertanto si tratta di esaminare gli indici che possono smentire, o al contrario avvalorare, la conclusione secondo cui il ricorrente stipulò la copertura assicurativa di cui si controverte, senza essere obbligato ad aderirvi per accedere al credito, o per ottenerlo alle condizioni richieste.

La questione sollevata dal ricorrente ha ragione di porsi perché la normativa sul calcolo del TAEG, definito dall'art. 121 TUB come il "costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito", risponde alla finalità di fornire una chiara e immediata rappresentazione del costo totale del credito espresso in percentuale, con calcolo su base annua, dell'importo totale del credito. In proposito, bisogna aver riguardo alle disposizioni della Banca d'Italia del 2009, modificate con provvedimento del 9 febbraio 2011, in cui alla previsione 4.2.4 si stabilisce che: "nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte."

Tale normativa va letta considerando, inoltre, che l'art. 125 bis del TUB, comma 6, prevede la nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi, o non correttamente inclusi, nel TAEG pubblicizzato e – come ha chiarito il Collegio di Coordinamento, decisione n. 1430 del 18 febbraio 2016 – anche in quello contrattualmente indicato. Il successivo art. 125 bis del TUB, comma 7, sancisce che:

"nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese".

Premesso tutto questo, come si è detto, si è pronunciato in proposito il Collegio di Coordinamento con la propria decisione n. 10621 del 12/09/2018 e con le altre decisioni conformi sopra citate, rese nella medesima data. Il Collegio, al riguardo, ha affermato che:

"....fermo restando che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: i) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; ii) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; iii) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.”.

Non è dubbio che nel caso di specie gli indici in questione ricorrano. Infatti, risulta che l'adesione alla polizza facoltativa sia avvenuta contestualmente alla stipulazione del contratto di finanziamento. Inoltre, la durata della copertura coincide con quella del contratto di finanziamento, l'indennizzo previsto dal contratto è parametrato al debito residuo, e il beneficiario della copertura assicurativa è l'intermediario finanziatore. Inoltre, il recesso non può essere esercitato per tutta la durata del finanziamento, dopo il termine iniziale previsto per il recesso ai sensi di legge. Sulla base delle evidenze in atti, non risulta prevista una remunerazione per l'intermediario collocatore della polizza.

La medesima decisione del Collegio di Coordinamento n. 10621 del 12/09/2018 ha però precisato che gli indici ora ricordati non danno luogo a presunzioni irrefragabili. Infatti, nonostante la loro presenza, altri indici, tra cui spicca la conclusione da parte dell'intermediario di contratti proposti a condizioni simili a soggetti con il medesimo merito creditizio, possono deporre nel senso opposto, vale a dire condurre a concludere che la stipula della copertura assicurativa non sia stata imposta al cliente come condizione per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni proposte.

L'intermediario resistente ha prodotto copia di tre contratti conclusi con altri clienti, senza copertura assicurativa, che, secondo quanto attesta l'intermediario, ebbero avevano identico merito creditizio rispetto all'attuale ricorrente. Va tuttavia rilevato che la data in cui furono conclusi tali contratti non consente di portarli utilmente in comparazione con il contratto che è oggetto della presente controversia, non essendo stati conclusi nel medesimo arco di tempo in cui fu concluso il contratto contestato.

Pertanto, sulla scorta di questo rilievo, il Collegio ritiene che l'intermediario non abbia addotto elementi di prova sufficienti a soddisfare l'onere della prova posto a suo carico. Di conseguenza, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA